

ASSESSORATO TURISMO COMMERCIO
DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA
SERVIZIO COMMERCIO TURISMO E QUALITA' AREE TURISTICHE

ORDINANZA BALNEARE N. 1/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO COMMERCIO TURISMO E QUALITA' AREE TURISTICHE

- VISTA la Legge 4 dicembre 1993, n. 494 "Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 5 ottobre 1993 n. 400" e successive modifiche;
- VISTA la Legge regionale 31 maggio 2002, n. 9 recante "Disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone del mare territoriale" e successive modifiche;
- VISTA la Delibera del Consiglio Regionale n. 468 del 6 marzo 2003 recante "*Direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone del mare territoriale ai sensi dell'art. 2 comma 2 della L.R. 9/02*" ed in particolare il paragrafo 3.1 nel quale tra l'altro si dispone che la Regione con apposito provvedimento (Ordinanza Balneare) disciplina l'esercizio delle attività balneari e l'uso del demanio marittimo e delle zone di mare territoriale nell'ambito del litorale marittimo comprendente il territorio costiero dei Comuni di Goro, Codigoro, Comacchio, Ravenna, Cervia, Cesenatico, Gatteo, Savignano sul Rubicone, San Mauro Pascoli, Bellaria-Igea Marina, Rimini, Riccione, Misano Adriatico, Cattolica;
- VISTA l'Ordinanza Regionale n° 2/2004 approvata con la Determina Dirigenziale n° 6148 del 7/5/2004 e sue successive modifiche e/o integrazioni recante definizioni in merito alle variazioni al contenuto della concessione demaniale marittima che necessitano di autorizzazione, nulla osta o semplice comunicazione nonché regime e disciplina delle Aree Polifunzionali e sue successive modifiche e integrazioni;
- VISTA la Delibera della Giunta Regionale 226/2003 Disposizioni inerenti le concessioni relative ad aree demaniali marittime per finalità turistico ricreative";
- VISTA la Legge 5 febbraio 1992, n. 104 relativa all'assistenza, all'integrazione ed ai diritti delle persone disabili e successive modifiche;
- VISTO il Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171 inerente Codice della nautica da diporto;
- VISTO il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 ,n. 152 relativo alle Norme in materia ambientale

- VISTO il Decreto ministeriale 29 Luglio 2008, n. 146 Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto.
- VISTO il Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 116 "Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE"
- VISTO il Decreto interministeriale 30 marzo 2010 "Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché modalità e specifiche tecniche per l'attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008, n.116, di recepimento della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione
- VISTO il Decreto Interministeriale recante "Disciplina delle certificazioni dell'attività sportiva non agonistica ed amatoriale e linee guida sulla dotazione ed utilizzo di defibrillatori e di eventuali altri dispositivi salvavita" emanato in ottemperanza all'art. 7 , comma 11 del decreto – legge 13 settembre 2012 n. 158 convertito dalla Legge 28 novembre 2012 , n. 189
- VISTI la Legge 24 novembre 1981, n. 689 e il Decreto Legislativo 30 dicembre 1999 n. 507 recante "Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio ai sensi dell'art. 1 della Legge 25 giugno 1999, n. 2005";
- VISTA la Legge 8 luglio 2003, n. 172 e successive modificazioni recante "Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico";
- VISTI gli articoli 28, 30, 68, 81, 1161, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione e gli articoli 27, 28, 59 e 524 del relativo Regolamento di Esecuzione nella vigente formulazione anche sotto gli aspetti sanzionatori;
- SENTITI le Amministrazioni comunali e provinciali interessate, i competenti Uffici periferici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, le Associazioni di categoria, i Sindacati maggiormente rappresentativi e il Parco del Delta del Po;

DATO ATTO che, per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, restano salve le disposizioni delle normative in materia

O R D I N A

ART. 1 DISPOSIZIONI GENERALI

1. **La stagione balneare** è compresa tra il **25 marzo e il 30 ottobre 2016**. Le eventuali ulteriori aperture degli stabilimenti balneari, previste in periodi antecedenti o successivi a quelli indicati nella presente ordinanza, possono essere formalmente riconosciute, con Ordinanze integrative del Comune competente, per elio terapia, attività sportive, culturali, ludiche, di intrattenimento e per tutto quanto attiene le rispettive licenze commerciali, nel rispetto di quanto indicato al successivo punto 6).

2. **L'attività balneare** deve avere inizio non oltre l'ultimo fine settimana (sabato e domenica) di maggio e terminare non prima del secondo fine settimana di settembre (sabato e domenica) . Durante tale periodo devono funzionare, presso le strutture balneari e gli impianti, i servizi di salvataggio secondo le modalità indicate all'art. 5, lett. c) e comma 6 della presente Ordinanza e con l'osservanza delle prescrizioni riportate nell'Ordinanza di sicurezza balneare dell'Autorità marittima territorialmente competente. Nei periodi di minor afflusso turistico, (dal 25 marzo fino all' ultimo fine settimana di maggio e dal secondo fine settimana di settembre fino al 30 di ottobre) i Comuni e i titolari degli stabilimenti balneari **aperti esclusivamente per elio terapia** non sono tenuti ad assicurare il servizio di salvamento e in tal caso devono predisporre adeguata segnaletica da posizionare in luoghi ben visibili e redatta anche in lingua inglese, francese e tedesca, con la seguente dicitura: "ATTENZIONE – MANCANZA DI SERVIZIO DI SALVATAGGIO".
3. **Per la stagione 2016 il controllo delle acque a garanzia della salute dei bagnanti** di cui al D.Lgs. 116/08 e al successivo Decreto interministeriale del 30 marzo 2010 verrà effettuato dagli enti preposti tra **il 21 maggio e il 30 SETTEMBRE 2016**. Sono fatte salve eventuali restrizioni di tale periodo in cui è consentita l'attività di balneazione a seguito di Ordinanza Sindacale che disponga il divieto di balneazione a tutela della salute dei bagnanti.
4. I Comuni devono provvedere ad individuare le aree libere nelle quali assicurare, direttamente o partecipando ai piani collettivi, il servizio di salvamento. Il servizio di salvamento dovrà comunque essere svolto con le dotazioni ed in conformità a quanto previsto nelle Ordinanze di sicurezza balneare dell'Autorità marittima territorialmente competente di cui al precedente punto; la descrizione delle dotazioni previste ed il rimando all'attuazione integrale delle suddette disposizioni dovrà essere riportato in tutti i piani di salvamento (singoli e collettivi) approvati dall'ufficio del Comune competente. Nelle aree libere nelle quali non viene garantito il servizio di salvamento, i Comuni devono predisporre adeguata segnaletica da posizionare in luoghi ben visibili e redatta anche in lingua inglese, francese e tedesca, con la seguente dicitura: "ATTENZIONE – BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI SERVIZIO DI SALVATAGGIO".
5. Eventuali divieti di accesso in spiaggia durante le ore notturne sono disciplinati da apposita Ordinanza emanata dai Comuni, previa consultazione delle Associazioni regionali di categoria appartenenti alle Organizzazioni sindacali più rappresentative nel settore turistico dei concessionari demaniali marittimi e dei lavoratori. Sono esclusi dal divieto le strutture adibite alle attività di cui al successivo punto 6).
6. I Comuni, nel rispetto della presente Ordinanza e delle disposizioni di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 197 del 25 febbraio 2013 possono determinare, con apposita Ordinanza integrativa, le modalità e gli orari di apertura delle attività economiche localizzate sulle aree demaniali. Copia di dette ordinanze, saranno trasmesse, per conoscenza, al Servizio Commercio Turismo e Qualità Aree Turistiche della Regione, all'Autorità marittima competente per territorio e agli altri Organi di Polizia.
7. I requisiti, i limiti e le prescrizioni contenuti nella presente Ordinanza costituiscono requisiti essenziali da salvaguardare. I Comuni, ai sensi dell'art. 1 della Legge regionale 31 maggio 2002, n. 9 s.m.s., possono, con propria Ordinanza, stabilire

termini, criteri e modalità finalizzati a incrementare la qualità dell'offerta.

ART. 2 ZONE DI MARE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE

1. Fatti salvi i divieti di cui al successivo art. 3, è riservata alla balneazione la zona di mare antistante la costa compresa tra la foce del Po di Goro e il Comune di Cattolica, per una profondità di 300 metri dalla battigia. E' facoltà dei Comuni disporre, con propria Ordinanza, limiti diversi in relazione a motivate particolari circostanze.
 - a) I limiti sopra indicati devono essere segnalati a cura dei concessionari frontisti mediante una linea di gavitelli di colore rosso/arancione o bianco, disposti parallelamente alla linea di costa, saldamente ancorati al fondo e posti a distanza non superiore a metri 100 l'uno dall'altro. I titolari di stabilimenti balneari o i Responsabili del salvamento dovranno consegnare agli uffici comunali e/o alla Regione, entro l'avvio dell'attività balneare di cui al comma 2 dell'art. 1, apposita dichiarazione in merito all'avvenuta attuazione del presente punto ed adozione delle dotazioni/servizi indicati nel successivo articolo 5 lettera C) e nelle Ordinanze di sicurezza balneare delle Autorità Marittime territorialmente competenti. In caso di perdita o distacco di uno o più gavitelli, il concessionario frontista deve provvedere alla sostituzione entro il termine di 24 ore.
 - b) Analogo obbligo è posto a carico dei Comuni rivieraschi per gli specchi acquei antistanti le spiagge libere. Qualora le suddette Amministrazioni non provvedano in tal senso, devono apporre sulle spiagge adeguata segnaletica, posizionata in maniera ben visibile e redatta anche in lingua inglese, francese e tedesca, con la seguente dicitura: "ATTENZIONE – LIMITE ACQUE INTERDETTE ALLA NAVIGAZIONE NON SEGNALATO".
 - c) Nelle zone litoranee ove il fondale nel tratto di 50 metri dalla battigia presenti pericoli per buche, dislivelli improvvisi legati ad eccezionali eventi meteorologici, ostacoli sommersi ecc., gli stessi dovranno essere segnalati a cura e spese dei concessionari degli stabilimenti balneari frontisti a mezzo di cartelli bifacciali infissi sul fondo marino. Tali cartelli devono avere forma triangolare delle stesse dimensioni e caratteristiche di quelli stradali indicanti pericolo generico, con sottostante cartello rettangolare riportante le seguenti diciture: "ACQUE ALTE", "OSTACOLO SUL FONDO" ovvero "PERICOLI GENERICI", con relativa traduzione in lingua inglese, francese e tedesca. Qualora risulti difficoltosa l'infissione sul fondo marino dei cartelli in parola, questi dovranno essere infissi sulla battigia, sulla perpendicolare del pericolo da segnalare, con l'indicazione della distanza del medesimo dalla riva.
 - d) Analogo obbligo è posto a carico dei Comuni rivieraschi per gli specchi acquei antistanti le aree libere individuate a norma dell'art. 1, punto 4.
2. Nella zona di cui al punto 1 del presente articolo così come nella fascia di mare per una distanza di 500 (cinquecento) metri dalla costa, preso atto di quanto disposto dalle Ordinanze emanate dall'Autorità marittima competente per territorio, è VIETATO:
 - a) L'attraversamento a motore e/o a vela se non all'interno degli appositi corridoi di atterraggio, allo scopo autorizzati dagli uffici dei Comuni competenti per territorio con le modalità di cui al successivo art.8) punto 1.
 - b) L'ormeggio permanente di qualsiasi imbarcazione o natante, salvi i casi autorizzati dai Comuni, nel rispetto delle prescrizioni di sicurezza balneare impartite dall'Autorità marittima territorialmente competente.
3. Nella zona di cui al punto 1 del presente articolo è consentito il transito a remi o a moto

lento, con velocità massima di 3 nodi, nonché la sosta temporanea delle imbarcazioni che effettuano i prelievi ai sensi del Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 116, dalle ore 9.00 alle ore 15.00, con esclusione dei giorni festivi e prefestivi.

Tale attività dovrà svolgersi avendo cura di non arrecare danno o disturbo ai bagnanti. Gli Enti preposti dovranno presentare domanda di autorizzazione al Comune competente per territorio.

4. Resta salvo quanto disposto dalle Ordinanze dell'Autorità marittima territorialmente competente in ordine ai limiti di navigazione rispetto alla costa, così come previsto dall'art. 8 della L. 172/2003.
5. Nella zona di cui al punto 1 del presente articolo è consentito il transito a remi dei mezzi preposti al servizio di salvamento.

ART. 3 ZONE DI MARE IN CUI E' VIETATA LA BALNEAZIONE

La balneazione è VIETATA:

- a) Nei porti;
- b) Nel raggio di metri 150 da ostruzioni e/o moli dell'imboccatura dei porti regionali;
- c) All'interno dei corridoi di atterraggio delle unità da diporto – traffico, opportunamente segnalati;
- d) Entro metri 100 dalle scogliere in costruzione o in corso di sistemazione;
- e) Entro 50 metri dalle tubazioni e dalle condotte di prelievo/scarico di acqua di mare opportunamente segnalate da appositi cartelli posizionati a cura del concessionario delle condotte, nonché dalle foci di corpi idrici superficiali;
- f) Nelle zone permanentemente o temporaneamente interdette con apposita Ordinanza delle Autorità comunali, opportunamente segnalate da appositi cartelli, redatti anche nella lingua inglese, francese e tedesca, posizionati a cura dei Comuni stessi, anche sulla scorta delle deliberazioni delle Amministrazioni provinciali interessate.

E' inoltre permanentemente interdetta la sosta e/o il transito sulle scogliere frangiflutti od opere similari poste a difesa della costa, ad esclusione delle opere appositamente attrezzate sulle quali sia autorizzato il transito dalle Amministrazioni comunali.

ART. 4 PRESCRIZIONI SULL'USO DELLE SPIAGGE

1. Sulle spiagge dei Comuni rivieraschi di cui alla presente Ordinanza E' VIETATO:

- a) Lasciare in sosta natanti qualora ciò comporti intralcio al sicuro svolgimento dell'attività balneare, ad eccezione di quelli destinati al noleggio/locazione ovvero quelli destinati alle operazioni di assistenza e salvataggio.
- b) Lasciare sulle spiagge libere, oltre il tramonto del sole, ombrelloni, sedie, sdraio, tende o altre attrezzature comunque denominate.
- c) Occupare con ombrelloni, sedie, sdraio e/o altre attrezzature mobili di qualsiasi tipologia la fascia di spiaggia (battigia), ampia non meno di metri 5, destinata esclusivamente al libero transito con divieto di permanenza, ad eccezione dei mezzi di soccorso e dei natanti di cui alla successiva lett. d). Le distanze di cui sopra sono riferite al livello medio del mare e non alla linea di bassa marea. I Comuni possono definire con apposita Ordinanza, previa consultazione delle Associazioni regionali di categoria appartenenti alle Organizzazioni sindacali più rappresentative nel settore turistico dei concessionari demaniali marittimi e dei lavoratori, distanze superiori in

relazione alla tipologia della spiaggia ovvero distanze inferiori, fino al limite minimo di metri 3, in casi eccezionali di dimostrata impossibilità di garantire la distanza minima di metri 5.

- d) Indipendentemente dall'ampiezza della fascia di battigia riservata al libero transito delle persone e dei mezzi di soccorso, nelle zone ove è autorizzata la locazione di natanti deve essere comunque garantito sia l'accesso al mare, organizzando a tal fine il rimessaggio dei natanti autorizzati, che uno spazio sufficiente all'esercizio della suddetta attività.
- e) La fascia di spiaggia non in concessione antistante gli stabilimenti e tutti i passaggi che adducono al mare sono riservati unicamente al transito. In detta fascia è inoltre vietata qualsiasi attività commerciale, ad eccezione della locazione di imbarcazioni e natanti ed il loro rimessaggio, nonché del commercio ambulante debitamente autorizzato. Esclusivamente ai titolari di concessione per attività di locazione di imbarcazioni e natanti, i Comuni, con apposita Ordinanza e previa consultazione delle Associazioni regionali di categoria appartenenti alle Organizzazioni sindacali più rappresentative nel settore turistico dei concessionari demaniali marittimi e dei lavoratori, possono consentire la sostituzione degli ombrelloni con gazebo aperti, uno per ogni punto di noleggio, stabilendone le dimensioni che non potranno comunque essere superiori a mq 10, fatte salve le strutture già autorizzate. In ipotesi di condizioni meteo-marine avverse o per particolari esigenze di ordine pubblico, i piccoli natanti, ove possibile e previo diretti accordi con i concessionari retrostanti in merito al posizionamento dei natanti stessi, potranno essere temporaneamente rimessati sugli arenili in concessione.
Per una migliore identificazione delle zone di spiaggia in concessione è fatto obbligo ai concessionari di delimitare il fronte a mare del proprio stabilimento balneare.
- f) Campeggiare.
- g) Transitare o sostare con qualsiasi tipo di veicolo. Fanno eccezione i veicoli a braccia, i velocipedi, i mezzi destinati al servizio di polizia, al soccorso, pulizia delle spiagge e manutenzione pubblica (inclusi i mezzi di ditte/imprese convenzionate con i Comuni per l'esercizio di tali attività di pubblico interesse).
ESCLUSIVAMENTE PER QUANTO ATTIENE TUTTI I MEZZI PER LA PULIZIA DELLE SPIAGGE E MANUTENZIONE PUBBLICA, NEL PERIODO DI CUI ALL'ART. 5 LETT. C) PUNTO 1, IL TRANSITO E/O LA SOSTA E' CONSENTITO FINO ALLE ORE 09,00 E DOPO LE 18,30. NON SONO PREVISTE DEROGHE SALVO QUANTO DIVERSAMENTE DISPOSTO CON APPOSITA ORDINANZA COMUNALE .
- h) Effettuare lavori nel periodo compreso tra l'ultimo fine settimana (sabato e domenica) di maggio e il secondo fine settimana (sabato e domenica) di settembre, salvo gli interventi dei Servizi Regionali e Comunali competenti per la difesa della costa e/o che si rendano necessari per il ripristino del corretto funzionamento degli impianti e delle strutture danneggiati a seguito di eventi eccezionali e/o non prevedibili e salvo quanto diversamente disposto con apposita Ordinanza comunale.
- i) Praticare, sia sugli arenili che negli specchi acquei immediatamente adiacenti, ad eccezione di quanto disposto dai Comuni nel rispetto dell'Art. 1 punto 7) della presente Ordinanza, qualsiasi gioco (pallone, tennis da spiaggia, pallavolo, bocce, basket, giochi gonfiabili ecc.) se può derivarne danno o molestia alle persone, turbativa della quiete pubblica, nonché nocimento all'igiene dei luoghi. I suddetti giochi sono consentiti nelle zone retrostanti le cabine o nelle zone all'uopo attrezzate o a ciò destinate dai singoli concessionari ad esempio le aree

polifunzionali di cui alla Ordinanza Regionale n° 2/2004 e sui quali grava comunque l'obbligo di adottare ogni cautela ed accorgimento, compreso l'eventuale utilizzo di reti leggere di protezione orizzontali e/o verticali con l'obbligo di non ostruire l'accesso al mare e di rimozione a fine stagione balneare, per prevenire ogni danno a terzi, oltre a stipulare apposita polizza assicurativa.

- j) Condurre o far permanere qualsiasi tipo di animale, anche se munito di museruola e guinzaglio, ivi compresi quelli utilizzati dai fotografi o dai cine-operatori. Sono esclusi dal divieto i cani di salvataggio impegnati per il servizio di salvamento di cui all'art. 5 lett. C) e i cani guida per i non vedenti; sono altresì esclusi ai sensi degli artt. 1 e 2 L.R. 5/2005 s.m.s. , previa comunicazione al Comune competente per territorio , i cani al guinzaglio preposti all'accompagnamento di persone con diverse abilità e destinati alla pet-therapy.

I concessionari hanno tuttavia facoltà, nell'ambito del proprio impianto e previa SCIA al Comune competente per territorio, di individuare aree debitamente attrezzate, delimitate e riservate, per l'accoglienza di animali domestici, salvaguardando comunque l'incolumità e la tranquillità dell'utenza balneare, mantenendo una distanza minima di 10 metri dalle concessioni confinanti quando presenti.

I Comuni potranno rilasciare deroga al rispetto dei sopra citati limiti :

- per concessione confinante con spiaggia libera senza limiti di distanza da detto confine con l'area libera;
- per concessioni che posizionano le aree ognuno a confine con l'altro senza limiti di distanza da detto confine;
- con dichiarazione di assenso del confinante:
- senza l'assenso del confinante fino ad un massimo di 4 metri, nell'ipotesi di limitata larghezza o limitata profondità della concessione, con divieto di accesso agli animali nella fila di ombrelloni confinanti con l'altra concessione; tale divieto vale anche per il confinante oltre che per il richiedente.

La limitata larghezza e/o profondità è da intendersi riferita allo stato di fatto dell'area concessionata ad ombreggio rapportata ai criteri delle distanze tra gli ombrelloni di cui al successivo art. 5.

I Comuni trasmettono l'elenco delle SCIA al Servizio Commercio Turismo e Qualità Aree Turistiche della Regione ai fini dell'implementazione delle banche dati di informazione al turista istituzionali e di APT Servizi S.r. L .

I Comuni, nelle zone di spiaggia libera, possono individuare, con apposita Ordinanza , le aree ove è consentito l'accesso con animali, che devono essere appositamente segnalate ed attrezzate con l'indicazione contestuale dell'orario di utilizzo e delle relative prescrizioni d'uso.

L' elenco di dette aree dovrà essere trasmesso al Servizio Commercio Turismo e Qualità Aree Turistiche della Regione .

Le aree, sia libere che in concessione, destinate a tali scopi devono essere dotate di accesso indipendente. E' consentito l'utilizzo dell'accesso di stabilimenti balneari contigui qualora sia stato acquisito formale assenso dei concessionari.

A tale scopo per i pubblici esercizi siti nell'ambito di concessione si applicano le norme di settore.

- k) Tenere il volume degli apparecchi di diffusione sonora oltre il limite di cui ai Piani Comunali di Classificazione ex L.R. 15/01 e successive modifiche ovvero, in mancanza, oltre i limiti consentiti dalle leggi vigenti in materia.
- l) Montare strutture gonfiabili e/o altre attrezzature e/o attrazioni di altezza superiore a metri 4 durante la stagione balneare. E' fatta salva la facoltà delle Amministrazioni comunali di autorizzare variazioni in aumento in relazione a particolari eventi o

manifestazioni.

Qualora le strutture gonfiabili e/o altre attrezzature e/o attrazioni siano ricomprese nell'elenco delle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni dello spettacolo viaggiante di cui all'art. 4 della L. 337/68, il relativo utilizzo è disciplinato dalla normativa vigente in materia.

- m) Gettare a mare o lasciare nelle cabine o sugli arenili rifiuti di qualsiasi genere.
- n) Accendere fuochi o falò. Fanno eccezione particolari manifestazioni a seguito del rilascio di apposita autorizzazione da richiedersi almeno 15 giorni prima dell'evento, al Comune competente per territorio .
- o) Introdurre od usare sostanze infiammabili e/o bombole GPL. E' consentito l'uso di bombole di gas per uso personale e/o per l'esercizio di attività di somministrazione, di peso inferiore a 75 Kg ai sensi di quanto disposto dal DM 16/02/1982 (attività n. 3 lett. b).
- p) Sorvolare le spiagge e gli specchi acquei limitrofi con qualsiasi tipo di velivolo, ad eccezione dei mezzi di soccorso e di Polizia, a quota inferiore a 300 metri.
- q) Effettuare la pubblicità mediante la distribuzione e il lancio, anche a mezzo di aerei, di materiale pubblicitario, se non espressamente autorizzati dai Comuni competenti per territorio.
- r) Effettuare pubblicità, anche sul mare, a qualsiasi distanza dalla battigia, mediante l'impiego di megafoni, di altoparlanti e di ogni altro mezzo di propaganda acustica salvo le seguenti eccezioni:
 - r)1. Sulle spiagge dotate di impianto fisso, autorizzato per la diffusione sonora, nei periodi previsti dalla licenza di concessione e comunque entro i limiti di orario definiti dalle singole Amministrazioni comunali.
I concessionari di impianti di diffusione sonora fissi devono procedere, prima dell'inizio di ogni trasmissione ed ogni qual volta richiesto dalla Regione, dall'Autorità marittima territorialmente competente o dal Comune, alla diffusione gratuita di comunicati di pubblica utilità.
 - r)2. Su tutte le spiagge i titolari di imbarcazioni adibite al trasporto passeggeri possono trasmettere da bordo annunci anche registrati. L'annuncio, da diffondere a volume moderato per non arrecare disturbo alla quiete pubblica, deve essere regolamentato secondo i limiti e con le modalità stabilite dalle singole Amministrazioni comunali. Oggetto della pubblicità deve essere soltanto la gita in mare.

2. Attività sugli arenili.

- a) Nelle aree demaniali libere è possibile svolgere manifestazioni di breve durata (giochi, manifestazioni sportive o ricreative, spettacoli, ecc.), di durata inferiore o pari a 30 giorni, previa autorizzazione del Comune competente per territorio, da richiedersi a detto ente almeno 15 giorni prima dell'evento. Per le manifestazioni che si svolgono in aree demaniali libere di durata superiore ai 30 giorni si applicano i criteri di cui alla Delibera di Giunta n. 226/2003 . Le relative richieste, complete degli elaborati grafici, devono pervenire agli Uffici competenti del Comune o della Regione almeno 15 giorni prima dell'evento.
- b) Nelle aree demaniali in concessione è possibile svolgere manifestazioni di breve durata (giochi, manifestazioni sportive o ricreative, spettacoli, ecc.), che comportino l'installazione di strutture o impianti, previa autorizzazione comunale, da richiedersi almeno 15 giorni prima dell'evento.
- c) Nelle aree demaniali in concessione, è possibile svolgere manifestazioni di breve durata (giochi, manifestazioni sportive o ricreative, spettacoli, ecc.), destinate ai clienti dello stabilimento e che non comportino l'installazione di strutture e impianti,

nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5 lett. A), punto 7 della presente Ordinanza.

ART. 5 DISCIPLINA DELLE AREE IN CONCESSIONE PER STRUTTURE O STABILIMENTI BALNEARI

Agli effetti della presente Ordinanza:

- a) Nella dizione "**stabilimento balneare**" o "**struttura balneare**" si intendono ricomprese tutte le aree e le attrezzature con finalità turistico-ricreative insistenti sull'arenile;
- b) Nella dizione "**concessionario**" si intendono ricompresi tutti coloro i quali abbiano la responsabilità dell'organizzazione e/o della gestione delle attività di cui alla precedente lettera a).

A) DISCIPLINA GENERALE DEGLI ARENILI

1. Gli stabilimenti balneari sono aperti al pubblico, per la balneazione, almeno dalle ore 9.30 alle ore 18.30.
2. I concessionari e/o titolari di stabilimenti balneari, contestualmente all'apertura al pubblico e fermo restando quanto previsto dal punto 2 dell'articolo 1, devono:
 - a) Attivare un efficiente servizio di soccorso e salvataggio nel rispetto delle prescrizioni di cui alla lettera C) del presente articolo e dell'Ordinanza di sicurezza balneare dell'Autorità Marittima territorialmente competente. Ove non risulti assicurato il servizio sopra indicato, si procederà, previo provvedimento amministrativo del Comune competente, alla sospensione d'autorità dell'attività dello stabilimento balneare fino all'accertamento del ripristino del servizio di soccorso e salvataggio.
 - b) **ESPORRE IN LUOGHI BEN VISIBILI AGLI UTENTI**, copia della presente Ordinanza Regionale, delle Ordinanze emanate dalle competenti Capitanerie di Porto nonché copia delle Ordinanze comunali emanate ad integrazione della stessa, i prezzi dei servizi comunicati al Comune in conformità alle disposizioni vigenti, nonché la tabella riportante il significato delle bandiere di segnalazione.
 - c) Ottenere la licenza di esercizio e l'autorizzazione sanitaria da parte delle competenti Autorità.
 - d) Esibire a richiesta delle Autorità marittime e Organi di Polizia copia della licenza demaniale.
3. Il concessionario deve curare la perfetta manutenzione delle aree in concessione fino al battente del mare e nello specchio acqueo immediatamente prospiciente la battigia, salvo nei casi derivanti da eccezionali eventi meteorologici.
4. Analogamente i Comuni devono provvedere, nelle aree di spiaggia libera, alla pulizia degli arenili, come previsto dall'art. 3 comma 3 lett. b) della L.R. 9/02 s.m.s.
5. Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull'arenile deve essere tale da non intralciare la circolazione dei bagnanti nel rispetto del successivo punto 6). In particolare devono essere rispettate le seguenti distanze minime calcolate tra i paletti dell'ombrellone ovvero di altri sistemi di ombreggio: metri 2,5 tra le file e metri 2 tra ombrelloni sulla stessa fila. Sono fatte salve distanze superiori già fissate dai Comuni nel Piano dell'arenile.

I Comuni possono comunque definire con apposita Ordinanza, in metri lineari, in relazione a particolari esigenze e previa consultazione delle Associazioni regionali di categoria appartenenti alle Organizzazioni sindacali più rappresentative nel settore

turistico dei concessionari demaniali marittimi e dei lavoratori, distanze superiori a quelle sopraindicate, che dovranno comunque essere uniformi per tutto il territorio comunale ovvero per località.

6. Le zone concesse, ad eccezione delle aree concesse per finalità di rimessaggio natanti, non possono essere recintate né può essere ostacolato l'accesso al mare con alcun metodo di ostruzione; deve essere garantito il pubblico transito per raggiungere la battigia. Il posizionamento di cordicelle lungo il confine tra stabilimenti e la spiaggia libera non ha natura di recinzione se preordinato ad assolvere una funzione positiva ovvero evitare sconfinamenti, contrasti e quando comunque abbia caratteristiche che non impediscono la libera circolazione e comunque l'accesso al mare.
 - a) I concessionari degli stabilimenti balneari, dove esiste un unico accesso all'arenile per più stabilimenti, devono provvedere, ognuno per la propria zona ed a proprie cure e spese, all'installazione di pedane di raccordo al proprio stabilimento balneare. Tutti gli stabilimenti devono essere dotati di pedane e di accessi idonei al transito di persone disabili.
 - b) Fermo restando l'obbligo di garantire l'accesso al mare da parte delle persone disabili con la predisposizione di idonei percorsi perpendicolari alla battigia e sino in prossimità di essa, i concessionari potranno altresì predisporre, al fine di consentire la loro mobilità all'interno delle aree in concessione, altri percorsi e piazzole per disabili da posizionare sulla spiaggia. , anche se non risultano riportati sul titolo concessorio. Allo stesso fine, detti percorsi potranno anche congiungere aree limitrofe in concessione e dovranno comunque essere rimossi al termine della stagione balneare. Tali percorsi devono avere continuità per garantire l'accessibilità a tutti al Pubblico demanio marittimo ai sensi delle norme vigenti ; l'eventuale interruzione o rimozione è perseguibile ai sensi dell'Art. 1164 del C.N. Per le spiagge libere tale incombenza è a carico delle Amministrazioni comunali.
7. Oltre l'orario di apertura di cui al punto 1 del presente articolo, l'accesso e l'utilizzo delle strutture balneari può avvenire solo dietro espresso consenso del concessionario e comunque entro l'orario massimo e con le modalità stabilite dalle Amministrazioni Comunali territorialmente competenti e/o dell'Autorità marittima territorialmente competente e/o dall'Autorità di Pubblica Sicurezza. Di tali disposizioni dovrà essere data comunicazione al Servizio Commercio Turismo e Qualità Aree Turistiche della Regione e all'Autorità marittima territorialmente competente .
8. La locazione di natanti quali mosconi a remi, pedalò, canoe, motor surf, bumpers, surf bike, free time e similari è vietata quando per condizioni meteo marine avverse non possa avvenire in condizioni di sicurezza.

B) DISCIPLINA PARTICOLARE PER GLI STABILIMENTI BALNEARI

1. Presso ogni stabilimento o struttura balneare dovrà essere disponibile:
 - a) un'idonea imbarcazione di emergenza armata, in conformità a quanto previsto dall'ordinanza di sicurezza balneare per i mosconi o altro idoneo battello, adibito al salvataggio, e pronta per l'uso riportante la scritta "EMERGENZA", in aggiunta a quella di salvamento, fatto salvo quanto disposto dalla lettera C) punto 3) del presente articolo;
 - b) almeno un estintore da 5 kg nonché, quando previste dalla vigente normativa, ulteriori postazioni antincendio;
 - c) ove possibile, un apposito locale dovrà essere destinato a pronto soccorso;
 - d) Presso ogni concessionario deve essere custodita la cassetta del pronto soccorso

ovvero il pacchetto di medicazione contenenti la dotazione minima indicata rispettivamente negli allegati 1 e 2 al D.M. 15.07.2003, n. 388.

2. I servizi igienici devono essere collegati alla rete fognaria comunale ovvero essere dotati di un sistema di smaltimento riconosciuto idoneo dalla competente Autorità sanitaria.

3. E' vietato l'uso di sapone e shampoo, qualora siano utilizzate docce non dotate di idoneo sistema di scarico.

4. I servizi igienici per disabili devono essere dotati di apposita segnaletica riportante il previsto simbolo internazionale, ben visibile al fine di consentire la loro immediata identificazione.

5. I concessionari devono garantire l'accesso gratuito ai servizi igienici a tutti gli utenti della spiaggia.

6. E' vietata l'occupazione delle cabine per il pernottamento e per altre attività che non siano attinenti alla balneazione, con l'esclusione di eventuali locali di servizio. I concessionari sono tenuti a controllare le installazioni, prima della chiusura serale dello stabilimento balneare, per accertare l'assenza di persone nelle cabine.

7. Dovrà essere riportato sul tetto dello stabilimento o delle cabine il relativo numero, allo scopo di facilitare gli interventi di soccorso mediante eliambulanza.

8. Tutte le bevande, non consumate nei bar e ristoranti siti sulla spiaggia, devono essere vendute in confezioni di plastica o alluminio.

9. I concessionari e gli operatori della spiaggia in genere hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente all'Autorità Marittima competente e/o alle Forze di polizia gli incidenti verificatisi sul demanio marittimo e negli specchi acquei antistanti.

C) DISCIPLINA PARTICOLARE DEI SERVIZI DI SALVAMENTO

1. E' obbligo dei titolari di concessione di aree del demanio marittimo per l'esercizio dell'attività di stabilimento balneare, ovvero dei Comuni per quanto riguarda le aree libere individuate a norma dell'art. 1 punto 4, nel rispetto di quanto di seguito riportato, istituire un proprio servizio di assistenza alla balneazione nel periodo compreso tra l'ultimo fine settimana (sabato e domenica) di maggio e il secondo fine settimana (sabato e domenica) di settembre. Tale obbligo deve essere garantito anche in presenza di vertenze sindacali da parte degli addetti al salvamento.

2. I responsabili dei servizi di salvamento hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente all'Autorità marittima territorialmente competente gli interventi di soccorso e/o salvamento effettuati. A fine stagione trasmettono un report complessivo al Servizio Commercio Turismo e Qualità Aree Turistiche della Regione che provvederà ad inoltrarlo al Comune.

3. I titolari degli stabilimenti balneari possono assicurare il servizio anche in forma collettiva, mediante l'elaborazione di un piano organico che preveda un adeguato numero di postazioni di salvataggio in punti determinati della costa, con la presenza obbligatoria di un pattino di salvataggio presso ogni postazione. Eventualmente a supporto può essere

prevista una idonea unità a motore dotata di propulsione ad idrogetto e/o ad elica intubata per il pronto intervento a servizio degli stabilimenti balneari.

Le postazioni di salvataggio non dovranno avere un fronte superiore a 150 metri lineari tra loro. È ammessa, in caso di comprovata necessità, una tolleranza del 10% al netto delle spiagge libere.

Per i Comuni di Ravenna e Comacchio, in considerazione della particolare configurazione di alcuni tratti del litorale che ricadono sul territorio comunale competente, nell'ambito del procedimento per l'approvazione dei Piani di salvamento, è possibile richiedere al Servizio Commercio Turismo e Qualità Aree Turistiche della Regione specifiche e motivate deroghe a tale limite, nella misura massima complessiva di 200 metri con una tolleranza massima del 10% al netto delle spiagge libere.

Per i Comuni di Ravenna e Comacchio nell'ambito del procedimento per l'approvazione dei Piani di salvamento è possibile chiedere, per ambiti territoriali limitati e per periodi limitati, specifiche deroghe al Servizio Commercio Turismo e Qualità Aree Turistiche della Regione.

I Comuni, esclusivamente ai fini della copertura del salvamento nei tratti di spiaggia libera di limitata ampiezza, potranno andare in deroga, nella misura massima complessiva di 200 metri, con una tolleranza massima del 10%, nell'ambito del procedimento per l'approvazione dei Piani di salvamento, in attuazione di quanto disposto al precedente art.1 punto 7.

I titolari di stabilimenti balneari che non aderiscono a tale servizio collettivo devono comunque disporre di un proprio servizio di assistenza e salvataggio individuale che sarà da attivare nel rispetto dell'Art. 5 Lettera A) punto 2 nonché Lettera B) del medesimo articolo e la cui prevista attivazione sarà da comunicare al Comune competente prima dell'avvio del periodo indicato nell'Art. 1 punto 2 della presente Ordinanza.

I piani collettivi di salvataggio devono indicare il soggetto responsabile dell'organizzazione del servizio che dovrà assicurare la costante reperibilità.

4. Ciascuna postazione di salvataggio deve essere indicata da apposito pennone, posto tra la prima fila di ombrelloni e la battigia, sulla quale dovranno essere issate le bandiere, nel rispetto delle disposizioni contenute nell' Ordinanza di sicurezza balneare dell'Autorità marittima competente. Inoltre dovrà essere issata, ricorrendone i presupposti, BANDIERA GIALLA – indicante obbligo di chiusura degli ombrelloni in presenza di raffiche di vento.

Tale obbligo non sussiste nel caso in cui gli ombrelloni siano dotati di dispositivi di ancoraggio che ne impediscono lo sfilamento.

Il salvamento per le piscine regolarmente posizionate all'interno delle aree concessionate è disciplinato dalla Delibera di Giunta Regionale n. 1092/2005 tenuto conto delle diverse tipologie ivi indicate.

5. Eventuali modalità di interruzione o di parziale disattivazione del servizio di salvataggio sono stabilite con apposita Ordinanza comunale, previa consultazione preventiva delle Capitanerie di Porto territorialmente competenti, delle Associazioni regionali di categoria appartenenti alle Organizzazioni sindacali più rappresentative nel settore turistico dei concessionari demaniali marittimi e dei lavoratori.

I titolari di stabilimenti balneari che intendono organizzare il servizio di salvataggio sia in forma individuale che collettiva, mediante associazioni riconosciute, consorzi, cooperative e società, devono far pervenire entro e non oltre il 30 aprile al Comune competente per territorio, in esecuzione di quanto previsto dalle Direttive in premessa indicate, una proposta di "Piano individuale di salvataggio" o di "Piano collettivo di salvataggio" contenente, oltre a copia del piano di salvamento autorizzato nella stagione precedente,

anche le generalità del responsabile del servizio individuale o del rappresentante del raggruppamento, e limitatamente ai “piani collettivi di Salvataggio”, il numero dei mosconi e le caratteristiche delle eventuali unità a motore ad idrogetto e/o elica intubata e la loro dislocazione, utilizzabili in aggiunta alle predette unità, l’elenco degli stabilimenti che aderiscono al piano collettivo di salvataggio e l’elenco degli stabilimenti dove saranno ubicate le postazioni di salvataggio. Deve essere garantita l’applicazione dei Contratti Collettivi di Lavoro di settore vigenti, siglati dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative. Il Comune può chiedere di modificare e/o integrare il piano (collettivo) di salvataggio in ragione delle esigenze di sicurezza della balneazione. In caso di mancata approvazione, entro l’ultimo fine settimana (sabato e domenica) di maggio, ciascun stabilimento balneare dovrà disporre del proprio servizio di salvataggio nel rispetto della presente Ordinanza e delle integrazioni richieste dal Comune.

Dell’approvazione dei Piani di Salvamento e dell’avvenuta comunicazione dei Piani individuali il Comune dovrà dare adeguata pubblicizzazione inviandoli, completi degli elaborati grafici utili per l’individuazione dei soggetti coinvolti, oltre che alla Regione Emilia Romagna Servizio Commercio Turismo e Qualità Aree Turistiche, all’Autorità marittima territorialmente competente e agli Organi di Polizia ed eventualmente renderli disponibili alle associazioni riconosciute, consorzi, cooperative e società che operano per finalità attinenti sul territorio.

6. Fino all’ultimo fine settimana (sabato e domenica) di maggio e dopo il secondo fine settimana (sabato e domenica) di settembre, qualora gli stabilimenti balneari intendano rimanere aperti esclusivamente per elioterapia, non sono tenuti ad assicurare il servizio di salvataggio, ma dovranno rimanere esposti oltre alla bandiera rosse appositamente prescritte in caso di assenza del servizio cartelli in italiano, inglese, francese e tedesco recanti il seguente avviso: “STABILIMENTO APERTO ESCLUSIVAMENTE PER ELIOTERAPIA – SPIAGGIA SPROVVISTA DI SERVIZIO DI SALVAMENTO”. Le disposizioni relative ai cartelli non si applicano agli stabilimenti provvisti di assistente bagnanti con relative dotazioni.

Presso gli stabilimenti balneari, ove è prevista l’attivazione di una postazione di salvataggio durante il periodo di cui al punto 2 dell’art. 1, devono essere sempre presenti le dotazioni di salvataggio di cui all’Ordinanza di sicurezza balneare dell’Autorità marittima competente. Tale obbligo sussiste limitatamente al periodo del salvamento obbligatorio.

7. Gli stabilimenti balneari e le strutture balneari , anche ad uso privato e/o insistenti su aree private , compresi quelli la cui attività è connessa a colonie marine , campeggi, case di vacanza e simili sono tenuti ad attivare la propria postazione di salvataggio nel rispetto dei criteri indicati nella presente Ordinanza e di darne comunicazione al Comune competente per territorio entro l’inizio del periodo di balneazione indicato all’Art. 1 punto 2.

8. I Comuni, all’atto degli adempimenti previsti dai punti precedenti sui piani di salvataggio collettivi e sui piani individuali, sono tenuti a verificare la dotazione di un defibrillatore semi automatico funzionante, adatto al pronto soccorso cardiaco, da ubicare ogni due postazioni di salvamento (ad una postazione di salvamento dotata del defibrillatore ne seguono due prive) per i piani collettivi ed uno ogni postazione per i piani individuali, segnalato con apposita cartellonistica al fine di renderlo utilizzabile da parte degli operatori abilitati, in caso di necessità, fermo restando che le responsabilità relative all’uso della predetta apparecchiatura restano in capo a chi ne fa uso.

ART. 6 **DISCIPLINA DEL COMMERCIO, DELL’ATTIVITA’ FOTOGRAFICA E RITRATTISTICA AMBULANTI E DELLE SCUOLE DI VELA E DI NUOTO**

- a) L'esercizio sulle aree demaniali del commercio, dell'attività fotografica e ritrattistica ambulanti e delle attività di SUP, Voga, scuole di vela e di nuoto è consentito nel periodo della stagione balneare ed è soggetto alla norme vigenti e viene svolta secondo le modalità stabilite dai Comuni competenti per territorio.
- b) Il titolo abilitativo per esercitare l'attività di scuola di vela/windsurf/kitesurf è rilasciata dagli uffici Comunali competenti previa verifica dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione per i relativi corridoi di atterraggio.
- c) Ogni soggetto in possesso del titolo abilitativo deve essere iscritto in apposito registro tenuto presso il Comune competente per territorio.
- d) I titoli abilitativi devono essere esibiti a richiesta degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria ovvero degli incaricati dei servizi di polizia amministrativa.
- e) Le attività devono avere luogo senza arrecare disturbo o turbativa ai bagnanti e senza alcun pregiudizio o limitazione per le attività balneari; la navigazione delle unità impiegate in attività di scuola vela è disciplinata dall'Autorità marittima competente con apposita Ordinanza.

ART. 7 DISCIPLINA DELLA PESCA

Durante la stagione balneare è vietato:

1. L'esercizio di qualsiasi tipo di pesca nella fascia di mare per una distanza di 500 (cinquecento) metri dalla costa;
2. Attraversare le zone frequentate da bagnanti e la fascia di mare per una distanza di 500 (cinquecento) metri dalla costa con un'arma subacquea carica.
3. Nelle zone in cui sono presenti concessioni demaniali marittime di specchi acquei per impianti adibiti a molluschicoltura ricadenti nella fascia riservata alla balneazione i titolari delle concessioni, ad esclusione del periodo di cui all'art. 1 punto 2 nonché all'art. 5 lett. C) punto 1 e di tutti i prefestivi e festivi ricadenti nel periodo che va dall'entrata in vigore della presente ordinanza fino al periodo del salvamento obbligatorio, possono chiedere alla Regione Servizio Commercio Turismo e Qualità Aree Turistiche motivata deroga alla presente Ordinanza con almeno 30 giorni d'anticipo rispetto all'inizio delle attività oggetto di deroga. La deroga verrà rilasciata previa concertazione con il Comune competente.

ART. 8 DISCIPLINA DEI CORRIDOI DI ATTERRAGGIO, SICUREZZA DEI NATANTI DA DIPORTO - DISCIPLINA DELLO SCI NAUTICO – LOCAZIONE E NOLEGGIO DEI NATANTI DA DIPORTO - IMPIEGO E CIRCOLAZIONE DELLE TAVOLE A VELA, DEGLI ACQUASCOOTER E NATANTI SIMILARI

1. Le domande di autorizzazione per l'installazione di corridoi di atterraggio, sia prospicienti ad arenili in concessione che liberi, devono essere presentate ai Comuni competenti per territorio entro il **06 maggio**. Nel caso di corridoi di atterraggio precedentemente autorizzati è prevista la semplice comunicazione di attivazione al Comune competente per territorio e alla competente Autorità marittima.
2. Le caratteristiche e le prescrizioni a carico dei soggetti autorizzati sono disciplinate

con Ordinanze dell'Autorità marittima territorialmente competente in materia di sicurezza della navigazione e sicurezza della navigazione da diporto.

3. Per quanto non previsto dal titolo del presente articolo si rinvia alle disposizioni impartite con apposite Ordinanze delle Autorità marittime competenti in materia di sicurezza della navigazione e sicurezza della navigazione da diporto per i rispettivi territori.

ART. 9 DIVIETI E PRESCRIZIONI PERMANENTI

Le prescrizioni di cui agli articoli sotto riportati, sono vigenti fino all'emanazione della successiva Ordinanza:

- art. 3;
- art. 4 punto 1 lett. f), g), m), n), o) e punto 2;
- art. 5 lett. A) punto 6 e lett. B) punti 6 e 8.

ART. 10 DISPOSIZIONI FINALI

I trasgressori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato, saranno perseguiti ai sensi della normativa in materia nella vigente formulazione anche sotto gli aspetti sanzionatori dalle Autorità a ciò preposte.

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nella presente Ordinanza, limitatamente agli aspetti relativi alla disciplina del servizio di salvamento, si rimanda alle Ordinanze di sicurezza balneare, emanate dai Capi di Circondario Marittimo, nell'ambito delle proprie giurisdizioni di competenza.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

Bologna, 23 marzo 2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT.SSA PAOLA CASTELLINI

*Adottata con Determina dirigenziale n. 4596 del 23 marzo 2016
Integrata con Determina dirigenziale n. 5937 del 14 aprile 2016*